



# RSM PALEA LAURI GERLA

Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

## TAX NEWS 2016 – 11

*L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.*



## SOMMARIO

### **PRASSI**

Semplificazioni per la detrazione IRPEF sugli acquisti di box auto pertinenti

### **GIURISPRUDENZA**

Responsabilità penali dell'amministratore "di fatto" e del "prestanome"

### **SCADENZE – DICEMBRE 2016**

### **APPROFONDIMENTO**

La nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale

### **FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO**

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

## PRASSI

### Semplificazioni per la detrazione IRPEF sugli acquisti di box auto pertinentziali

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 43/E del 18 novembre 2016)

È ben noto, non soltanto agli operatori professionali, ma ai contribuenti stessi, che le (innumerevoli) detrazioni IRPEF previste dal nostro ordinamento sono sovente subordinate al rispetto di numerose formalità, pena una probabile, futura contestazione in rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Tra le agevolazioni di carattere più significativo, sulle quali in passato l'Agenzia delle Entrate aveva mostrato uno spiccato "rigore", è da annoverare quella riferita alla detrazione IRPEF spettante a fronte del sostenimento di spese per la realizzazione, ovvero per l'acquisto, di autorimesse/posti auto *pertinentziali* ad immobili residenziali (art. 16-bis del TUIR).

In passato era stato chiarito che l'agevolazione spettava purché i pagamenti venissero effettuati a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito riportante il vincolo pertinentziale.

Ancora, con riferimento, alle modalità di pagamento, l'Agenzia delle Entrate aveva statuito che il beneficio spettasse esclusivamente a patto che il corrispettivo fosse versato mediante i bonifici speciali previsti per le spese di ristrutturazione.

Nella circolare n. 43 l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso la normativa di riferimento, giungendo a riconoscere la detraibilità delle suddette spese anche in presenza di un minor grado di formalismo.

Più in particolare, è stato statuito che:

- per quanto riguarda il momento del pagamento, vengono ritenuti ora validi anche i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinentziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione: è quindi possibile beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito;
- con riferimento alle modalità di pagamento, viene specificato che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinentziale risulti attestato dall'atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione anche *in assenza* di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio* che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Ancora, viene chiarito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di effettuazione della ritenuta: in tale evenienza occorre che il *beneficiario delle somme* attesti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto il pagamento e di averlo incluso nella contabilità dell'impresa ai fini della concorrenza alla corretta determinazione del proprio reddito.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dr.ssa Barbara Manini*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [barbara.manini@rsm.it](mailto:barbara.manini@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)



## GIURISPRUDENZA

### Responsabilità penali dell'amministratore "di fatto" e del "prestanome"

*(Corte di Cassazione, sentenza n. 47972 del 16 novembre 2016)*

Laddove vengano compiuti, nell'ambito societario, dei reati di matrice fiscale, e venga altresì acclarato che ad un "amministratore di diritto", mera "testa di legno", si contrappone un "amministratore di fatto", chi dei due deve ritenersi responsabile di tali condotte?

Una recente sentenza emessa dalla III sezione Penale della Corte di Cassazione consente di fornire la risposta a tale quesito, unitamente ad altre precedenti pronunce della Suprema Corte.

Nella sentenza del 14 novembre 2016 i giudici Ermellini sono stati interpellati sulla seguente vicenda.

Una società di capitali emetteva fatture per operazioni inesistenti, e nell'ambito del processo penale instauratosi, l'amministratore "di diritto" veniva condannato ai sensi dell'art. 8 del D.gs. n. 74/2000 (derubricato "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti").

Nelle difese dell'amministratore di diritto veniva data rilevanza al fatto che lo stesso fosse privo di qualsiasi autonomia, essendo una mera "testa di legno", così che tutte le decisioni circa l'attività sociale venivano prese da altro soggetto, l'amministratore di fatto della società. Inoltre, ribadiva l'imputato, la sottoscrizione delle fatture avveniva sotto la minaccia di licenziamento costantemente operata dal reale gerente societario.

I giudici, nel ribadire la condanna (anche) dell'amministratore di diritto, hanno ricordato che la durata non breve (oltre 2 anni) di svolgimento della funzione di "testa di legno", unitamente all'assenza di qualsivoglia denuncia nei confronti dell'amministratore di fatto, o di qualsiasi iniziativa personale volta a trovare un altro impiego, non possono esimere da responsabilità penale l'imputato.

Inoltre, hanno specificato i giudici, la condotta consistente nel rilascio di fatture per operazioni che ben si sapevano essere inesistenti, non può ritenersi di marginale rilevanza (come invocato dall'imputato), non potendosi pertanto riconoscere nemmeno le "circostanze attenuanti".

Chiarito, quindi, che una testa di legno è anch'essa penalmente responsabile degli illeciti societari, laddove non venga dimostrato che si sia adoperata per evitare il loro compimento, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza penale, il dato fattuale della gestione societaria deve prevalere su quello meramente formale, dacché *l'amministratore di fatto*, colui cioè che svolge in modo non episodico o occasionale, bensì significativo e continuo, l'attività gestoria, è imputabile dei reati dallo stesso compiuti (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 47239 del 10 novembre 2016).

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Gabriele Giardina*

**RSM Palea Lauri Gerla**

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [gabriele.giardina@rsm.it](mailto:gabriele.giardina@rsm.it)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

## SCADENZE – DICEMBRE 2016

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.  
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
  - in materia di IVA
  - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
  - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

---

### DICEMBRE

---

venerdì 16

---

#### Versamento saldo IMU/TASI

---

Entro la data odierna vanno corrisposti gli importi dovuti a titolo di saldo 2016 per IMU e TASI.

---

martedì 27

---

#### Acconto IVA

---

Entro il termine odierno va effettuato il versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2016 (per i contribuenti mensili) o per l'ultimo trimestre del 2016 (per i contribuenti trimestrali).

#### Soggetti obbligati

I soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività precedentemente al 1° gennaio 2016.

#### Modalità operative

L'acconto dovuto può essere calcolato secondo:

- il metodo storico (basato sui dati dell'anno precedente);
- il metodo previsionale (basato sulle previsioni per il periodo di riferimento dell'anno in corso);
- il metodo alternativo (calcolato sulle operazioni annotate dal 1° dicembre al 20 dicembre in caso di contribuenti mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre in caso di contribuenti trimestrali).

L'acconto basato sui primi 2 metodi (storico e previsionale) si calcola nella misura dell'88%, mentre se basato sul metodo alternativo si calcola nella misura del 100%.

Il versamento non è dovuto se di importo inferiore ad € 103,29.

#### Codici tributo

- 6013 "Versamento acconto per Iva mensile";
- 6035 "Versamento Iva acconto".

---

## venerdì 30

---

### *Libro Inventari 2015 – redazione e sottoscrizione*

---

Ai sensi dell'art. 2217 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973, il libro inventari deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il termine odierno, pertanto, riguarda i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

### *Stampa registri 2015 tenuti con modalità meccanografiche*

---

Scade il termine per la stampa cartacea dei registri contabili tenuti con modalità meccanografiche, a valere per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

---

## sabato 31

---

### *Ritenuta ridotta su provvigioni – comunicazione*

---

Entro la data odierna gli agenti di commercio che si avvalgono, in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o terzi, possono richiedere ai committenti, preponenti o mandanti, l'applicazione della ritenuta ridotta, commisurata al 20% delle provvigioni anziché all'ordinaria misura del 50%.

#### Modalità operative

Il D: Lgs. n. 175/2014 ha innovato le modalità di comunicazione, prevedendo che

*“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma.*

***Tall modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente”***

Poiché il menzionato decreto non è ancora stato emanato, continuano a valere le regole previgenti, in base alle quali la dichiarazione va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata A/R, e deve contenere i dati identificativi del percipiente stesso, nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi.

## APPROFONDIMENTO

### La nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

La nuova procedura di collaborazione volontaria introdotta dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (di seguito anche "DL 193/2016"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, ha riaperto (pur con specifiche modifiche, che di seguito analizzeremo) i termini per la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio, nonché per le violazioni dichiarative in materia di imposte sul reddito e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dell'Iva ed eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La nuova norma, collegata al disegno di Legge di Bilancio 2017, ha introdotto l'articolo 5-*octies* al *corpus* del Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990 (di seguito anche "DL 167/1990"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 227 del 4 agosto 1990, volendo fornire una seconda (e, probabilmente, ultima) possibilità ai soggetti di regolarizzare le proprie infedeltà dichiarative, anche alla luce dei prossimi sviluppi che interesseranno la scena internazionale nella lotta all'evasione fiscale e alle pratiche anti-abuso, a partire dai primi scambi di informazioni tra i paesi aderenti al Common Reporting Standards (CRS) che entrerà in vigore a partire dal Marzo 2017 con i Paesi "*early adopters*" (tra cui l'Italia), e dal Gennaio 2018 con tutti gli altri.

Paesi "*early adopter*" – scambio di informazioni sulla base del modello CRS elaborato dall'Ocse.  
A partire dal Marzo 2017.

Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, **Italy**, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom

Altri Paesi che inizieranno lo scambio di informazioni sulla base del modello CRS elaborato dall'Ocse.  
A partire dal 2018.

Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu

Il presente contributo si propone di analizzare i principali aspetti della nuova procedura di collaborazione volontaria (c.d. "*VD-bis*") che, val bene ricordare, alla stregua della precedente edizione non rappresenta un "condono fiscale", in quanto garantisce soltanto una riduzione delle sanzioni (amministrativo-tributarie) applicabili per le violazioni in termini di monitoraggio fiscale e per infedele (o omessa) dichiarazione in Italia dei redditi prodotti. Infatti, la procedura prevede un integrale versamento delle imposte evase in relazione a redditi non dichiarati in annualità ancora fiscalmente accertabili, pur introducendo la non-punibilità sotto il profilo penal-tributario di taluni comportamenti delittuosi connessi all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali



La procedura, che potrà riguardare tutte le violazioni commesse fino al **30 settembre 2016**, è differentemente attivabile sulla base della natura delle attività da regolarizzare:

- nell'ambito della c.d. "**procedura internazionale**", dai contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale del quadro RW della dichiarazione dei redditi (articolo 4, comma 1 del DL 167/1990), quali persone fisiche residenti in Italia (o dai loro eredi), società semplici, soggetti equiparati, enti non commerciali residenti in Italia e soggetti assimilati residenti in Italia (trust) che detengano (anche per interposta persona) attività all'estero;
- nell'ambito della c.d. "**procedura nazionale**", da tutti i contribuenti (persone fisiche, persone giuridiche, enti commerciali e non, residenti e non) con riguardo alle violazioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dell'Iva ed eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Coerentemente con la prima edizione, anche la *VD-bis* non potrà essere attivata in presenza di **cause ostative** (art. 5-*quater* del DL 167/1990), ovverosia da quei soggetti nei cui confronti siano iniziati (in relazione alle attività oggetto di emersione) accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria, o, quantomeno, siano iniziate attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. Allo stesso modo, la nuova procedura è **preclusa** laddove si sia già aderito, entro il 30 novembre 2015, alla prima edizione ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del DL 167/1990.

I termini per la nuova adesione, che decorrono dal **24 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del DL 193/2016), spireranno (salvo proroghe, come avvenuto per la prima edizione VD) il **31 luglio 2017**, pur concedendo al contribuente una finestra temporale più ampia (fino al **30 settembre 2017**) per inviare documenti e informazioni necessari per ricostruire la provenienza dei redditi ed il loro utilizzo, nonché per calcolare gli imponibili oggetto di regolarizzazione.

Infatti, rispetto alla precedente edizione, la *VD-bis* si caratterizza per la modalità di regolarizzazione da parte del contribuente, intesa come **autoliquidazione spontanea di imposte, sanzioni e interessi** - con pagamento in unica soluzione o, almeno, della prima rata **entro il 30 settembre 2017** - piuttosto che per adesione agli inviti al contraddittorio e agli atti di accertamento inviati dall'Agenzia delle Entrate all'ultimazione delle verifiche e dei controlli del caso. Questa peculiarità, che certamente semplifica e velocizza l'iter di regolarizzazione, porta con sé anche inevitabili rischi e complicazioni, soprattutto in fase di verifiche *ex post* dei funzionari dell'Agenzia, per i motivi che nel proseguo di questo contributo andremo ad evidenziare.

Sotto un profilo strettamente **procedurale** segnaliamo che alla data odierna l'Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato il nuovo modello di adesione alla procedura. A tal fine viene estesa l'efficacia *pro-tempore* dei "vecchi" modelli VD, come confermato dal Comunicato Stampa del 25 ottobre 2016, con il quale si dà disposizione di utilizzare il modello di adesione approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015, da trasmettere a mezzo PEC corredato della documentazione necessaria.

Detto del termine del 30 settembre 2017 per completare l'invio documentale, i competenti uffici avranno tempo fino al **31 dicembre 2018** per completare le verifiche ed i controlli, frutto anche della riapertura dei termini di accertamento, spirati al 31 dicembre 2015 (e già oggetto di precedente "proroga" in fase di *VD*), sulle attività oggetto della procedura. Tutto ciò si traduce, ai fini reddituali, in una complessiva copertura della procedura sulle annualità:

- 2010 - 2015, in caso di presentazione di dichiarazione infedele;
- 2009 - 2015 in caso di dichiarazione omessa;
- 2006 - 2015 in caso di dichiarazione infedele e in presenza dei presupposti per un raddoppio dei termini di accertamento;

- 2004 – 2015 in caso di dichiarazione omessa e in presenza dei presupposti per un raddoppio dei termini di accertamento.

Viceversa, ai fini del monitoraggio, i periodi coperti dalla procedura sono:

- 2009 – 2015, per le attività che sono detenute in giurisdizioni che non sono considerate “black-list” ai fini della procedura qui in commento;
- 2004 – 2015, nei casi non rientranti nella situazione descritta al punto precedente.

Ricordiamo, a proposito, quali sono le condizioni perché non si realizzino i presupposti per un raddoppio dei citati termini di accertamento. Sulla scia di quanto già previsto in fase di prima VD, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria si considerano collaborativi quei Paesi che, alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della norma), avevano in corso con l'Italia un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fiscali sulla base del modello OCSE (articolo 26) ovvero un accordo formalizzato sulla base del modello c.d. TIEA (Tax Information Exchange Agreement) elaborato dall'Ocse. Su quest'ultimo aspetto annotiamo tra le giurisdizioni che hanno siglato un accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, i seguenti Paesi (c.d. “Black-list con accordo”): *Andorra, Isole Cayman, Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Hong Kong, Isola di Man, Jersey, Liechtenstein, Principato di Monaco, Singapore, Svizzera*.

Tuttavia, per poter beneficiare delle condizioni premiali, è necessario che si realizzino anche le condizioni previste dall'art. 5-*quinqüies*, commi 4 e 5 del DL 167/1990, ovvero che l'autore della violazione rilasci all'Agenzia delle Entrate il c.d. *waiver* di autorizzazione per la comunicazione (da parte dell'intermediario finanziario presso il quale le attività si trovano) delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, laddove queste non siano state trasferite (a seguito della procedura) in Italia ovvero in un Paese dell'Unione Europea incluso nella c.d. *white-list*, ovvero non sia stato effettuato un rimpatrio giuridico (con intestazione “fiduciaria” delle attività).

Dello stesso tenore risulta strutturato l'impianto sanzionatorio, sia ai fini del monitoraggio e sia ai fini reddituali, per l'adesione alla procedura.

Infatti, al pari di quanto già avvenuto per la prima edizione della VD, si applicheranno le seguenti sanzioni:

- ai fini del **monitoraggio fiscale**, sanzione base (minimo edittale) del 3% ridotta del 50% per attività detenute in un “Black-list con accordo” ovvero in un *white-list*, che si potrà ulteriormente ridurre di 1/3 con definizione agevolata ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472/97. In definitiva si parla di una sanzione dello 0,5% annuo. Diversamente, laddove non si dovessero considerare queste condizioni di favore (le medesime che impediscono un raddoppio dei termini) si applicherà la sanzione base fino al 6% e senza riduzioni alla metà;
- ai **fini reddituali** (imposte sui redditi, imposte sostitutive, Iva e imposte patrimoniali), sanzione base (ricordiamo che fino al 31 dicembre 2015 le maggiorazioni nei casi di infedele dichiarazione erano ancora dal 100% al 200%, e solo per gli esercizi decorrenti dal 1 gennaio 2016 si applica la maggiorazione dal 90% al 180%) incrementata di 1/3 (in quanto attività detenute all'estero) e poi ridotta di 1/4. La sanzione così calcolata può essere ridotta di un ulteriore 1/6 in caso di adesione agli inviti al contraddittorio.

Elemento di novità è rappresentato dai casi in cui il contribuente non proceda ad autoliquidazione entro il 30 settembre 2017. In tal caso, infatti, le sanzioni applicabili saranno:

- Ai fini del **monitoraggio fiscale**, nella misura del 60% dei minimi edittali per le violazioni da quadro RW (quindi 1,8% annuo) in caso di rimpatrio fisico, giuridico (quindi con una fiduciaria) o con *waiver*. La riduzione è innalzata all'85% (quindi 2.55% annuo) negli altri casi;
- Ai fini **redditali**, nella misura dell'85% dei minimi edittali previsti per la tipologia di violazione commessa.

Una "via di mezzo" è contemplata nel caso in cui il contribuente proceda ad autoliquidazione nei termini, ma, da controllo successivo dell'Agenzia, emerga un dato inferiore a quello stimato dagli Uffici. Senza voler sottolineare la delicatezza di questa fase, che rappresenterà certamente la parte "cruciale" della nuova procedura, rammentiamo che l'articolo 8-*octies*, lett. g) del DL 167/1990 prevede una **maggiorazione del 3% o del 10%** delle somme autoliquidate dal contribuente, in caso di insufficienti versamenti (la percentuale varia a seconda del tipo di errore e della tipologia di essi), con relativi riversamenti anche in termini di sanzioni ed interessi. Insomma, una fase da gestire con molta attenzione.

Un ulteriore elemento rilevante introdotto dalla nuova procedura è rappresentato dall'esonero degli obblighi di monitoraggio fiscale (e dei dati redditali) per i periodi d'imposta 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, **limitatamente alle attività finanziarie e patrimoniali** oggetto di rimpatrio e che, nella Relazione di Accompagnamento da inviare entro il 30 settembre 2017, dovranno trovare evidenza con allegazione di documenti e giustificativi. La regolarizzazione di tali importi avverrà con versamento in un'unica soluzione (anche utilizzando l'istituto del Ravvedimento operoso, ove questi possa operare per la riduzione delle sanzioni).

L'articolo 5-*octies* al comma 3 introduce inoltre una specifica disciplina per la regolarizzazione del **denaro contante** e di altri valori al portatore. Ai fini dell'emersione, il legislatore ha previsto espressamente che i contribuenti debbano:

- a) rilasciare, all'atto della presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria (31 luglio 2017), una dichiarazione sostitutiva di **atto di notorietà** (ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) attestante l'origine dei contanti e valori emersi con la procedura, che non debbono derivare da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti e "coperti" nell'ambito della procedura (artt. 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del Decreto Legislativo n. 74/2000 e reati ex artt. 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale);
- b) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati (30 settembre 2017), all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali **cassette di sicurezza** nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
- c) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati (30 settembre 2017) al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un **rapporto vincolato** fino alla conclusione della procedura.

Un ultimo aspetto riguardo alla procedura, che ricalca *in toto* quanto già previsto nella precedente *VD*, è la **copertura penale**, che continua ad operare per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del Decreto Legislativo n. 74/2000 e reati penali di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale (nei casi di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e "autoriciclaggio"). È tuttavia introdotta una nuova fattispecie (con la lettera *i*) dell'articolo 5-*octies*, che, prevedendo false comunicazioni ed esibizione di documenti falsi (ai sensi dell'articolo 5-*septies*), attribuisce **natura fraudolenta** - punibile ai sensi degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del Codice Penale e dell'articolo 12-*quinquies* del DL n. 306 del 8 giugno 1992 - alle condotte del soggetto si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da

reati diversi da quelli coperti dalla procedura, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



*Dott. Elio Palmitessa*  
RSM Palea Lauri Gerla  
Foro Buonaparte, 67  
20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: [elio.palmitessa@rsm.it](mailto:elio.palmitessa@rsm.it)  
[www.rsm.it](http://www.rsm.it)



## FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

### LO SAPETE CHE...

#### *In caso di distacco transnazionale è obbligatoria la comunicazione preventiva?*

Il 27 ottobre 2016 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 che definisce gli standard operativi e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dalla impresa estera che distacca lavoratori in Italia. Nella specie l'impresa estera, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco, deve obbligatoriamente trasmettere telematicamente, tramite il modello Uni\_distacco\_UE presente sul sito del Ministero del Lavoro, una comunicazione preventiva recante i dati del lavoratore e la durata del distacco. Ogni variazione successiva a tale comunicazione dovrà essere inviata entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Al suddetto adempimento sono tenute anche le agenzie di somministrazione.

### SENTENZA DEL MESE

#### **Tribunale di Milano: rigetto del ricorso per infondatezza delle domande formulate**

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 17 ottobre 2016, ha rigettato il ricorso presentato da una ex dipendente di una Società nostra Assistita, che aveva agito giudizialmente affinché venisse dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato, con le conseguenze previste dall'art. 8 della Legge n. 604/1966. Con il medesimo ricorso, peraltro, la lavoratrice chiedeva la condanna della Società al (i) pagamento di differenze retributive per erroneo inquadramento; (ii) risarcimento del danno per sostenuta invalidità dell'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, essendo stata estorta la sua firma con la minaccia, in caso di rifiuto, di un licenziamento nonché (iii) risarcimento degli ulteriori danni asseritamente patiti di natura patrimoniale e non per essere stata vittima, nel corso del rapporto di lavoro, di condotte persecutorie. Nella specie il Giudice assegnatario della causa ha ritenuto, con riferimento al licenziamento, che la Società avesse assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo dimostrato le relativi ragioni giustificatrici e l'impossibilità di ricollocarla internamente. Quanto alle differenze retributive per erroneo inquadramento, il Giudice, nel rigettare la relativa domanda, ha dichiarato che i livelli di inquadramento riconosciuti alla stessa nel corso del rapporto di lavoro erano stati conformi alle mansioni di volta in volta assegnatele nonché al grado di responsabilità e autonomia con cui era chiamata a svolgerle. Quanto poi alla rivendicata invalidità dell'accordo di trasformazione dell'orario di lavoro da full-time a part-time, il Giudice ha affermato che la tesi prospettata dalla lavoratrice non aveva trovato prova puntuale e che la trasformazione era comunque avvenuta nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente all'epoca dei fatti di causa. Infine il Giudice, nel rigettare l'eccezione della lavoratrice di essere stata vittima di molteplici condotte da parte del datore di carattere persecutorio per le quali riteneva di aver subito un danno biologico psichico/danno esistenziale, ha dichiarato che dall'istruttoria non era emersa la sussistenza dei fatti denunciati.

### NORMATIVA

#### ➤ **Le novità del disegno di legge sullo smart working approvato dal Senato**

Il disegno di legge sullo smart working, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, contiene importanti innovazioni che potrebbero semplificare in misura rilevante questa modalità di lavoro a distanza. In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si prevede, tra le altre, l'ampliamento



della tutela per gli eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali e anche una rivisitazione del concetto di infortunio in itinere. In tema di sicurezza, si prevede la consegna da parte del datore di lavoro al dipendente (e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) di un'informativa, con cadenza almeno annuale, nella quale devono essere individuati i rischi generali e quelli specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali. Nonostante il vuoto normativo (che dovrebbe essere, a questo punto, a breve colmato) tale modalità di lavoro è comunque già utilizzata dalle imprese italiane. Come emerge dallo studio condotto sulle novità del mercato del lavoro dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, infatti, i c.d. lavoratori agili hanno raggiunto le 250mila unità, con un incremento del 40% rispetto all'anno 2013 e il loro impatto sul mercato del lavoro è arrivato a raggiungere il 7%, tra impiegati, quadri e dirigenti.

- **In gazzetta il decreto che modifica il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p.**

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p., a soli cinque anni dalla sua introduzione nel codice penale con la Legge n. 148/2011. Le modifiche sono entrate in vigore dal 4 novembre u.s. Si segnala che le sanzioni previste nel predetto articolo si applicano a chi svolge attività di intermediazione reclutando manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi e a chi utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizione di sfruttamento ed approfittando dello loro stato di bisogno. Mentre in precedenza il reato ricorreva solo nei casi in cui i fatti erano commessi mediante violenza o minaccia, con la nuova normativa il reato sussiste anche in mancanza di tali elementi, che integrano esclusivamente un'aggravante. Sono state, inoltre, modificate le condizioni considerate quali "**indici di sfruttamento**" che, ai fini della configurazione del reato stesso, potranno sussistere anche singolarmente. In particolare, tali condizioni riguardano: (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie; (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

## GIURISPRUDENZA

- **Il requisito occupazionale va considerato con riferimento al solo territorio nazionale**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19557 del 30 settembre 2016, ha affermato che in presenza di una società straniera con sede secondaria in Italia si computano – ai fini della sussistenza o meno del requisito dimensionale per far luogo all'applicazione dell'art. 18 della Legge n. 300/1970 in caso di licenziamento illegittimo – solo i lavoratori occupati nel territorio nazionale e non il numero complessivo di tutti i dipendenti occupati anche in altri paesi in cui la stessa è presente. Nel caso di specie una dipendente di una società olandese, licenziata per giustificato motivo oggettivo, adiva l'autorità giudiziaria perché venisse dichiarata l'illegittimità del recesso datoriale, con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, dovendosi considerare nella base occupazionale tanto i lavoratori occupati in Italia quanto quelli occupati in Olanda. La Suprema Corte, partendo da due opposti orientamenti, è arrivata alla conclusione che la sede secondaria o branch di una società estera, anche se, dal punto di vista societario, non ha una personalità giuridica autonoma rispetto alla casa-madre, soggiace comunque alla legge italiana come se fosse stata costituita in Italia per quanto concerne il



requisito occupazionale. Ciò in quanto lo stesso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori postula **parametri territoriali e nazionali**. Orbene se la casa madre ha una o più filiali in Italia, è solo con riguardo ad esse che bisogna calcolare il totale dei dipendenti per l'applicabilità o meno del regime di stabilità reale.

➤ **Il principio della immutabilità della contestazione**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22127 del 2 novembre 2016, è intervenuta nuovamente sulla interpretazione del **principio di corrispondenza** tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Nel caso di specie, un lavoratore si assentava dal lavoro lamentando di essere vittima di vessazioni e che sarebbe rientrato allorché fossero cessate. La società, a seguito del protrarsi dell'assenza, gli intimava di rendere le proprie giustificazioni e riprendere, senza indugio, il lavoro. Il lavoratore ribadiva le giustificazioni della sua assenza sicché la società, perdurando la stessa, procedeva al suo licenziamento per giusta causa. Nell'impugnare la sanzione espulsiva il lavoratore eccepeva la violazione del **principio di immutabilità** della contestazione, essendo stato licenziato per un'assenza più lunga rispetto a quella contestata. La Suprema Corte, nel rigettare l'eccezione del lavoratore, ha dichiarato la **prevalenza della durata effettiva dell'assenza** rispetto ai giorni contestati in forma scritta, dando valenza così anche ai **dati emersi durante il procedimento disciplinare** e non solo a quelli oggetto di contestazione. In altri termini il principio di corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare non può essere considerato violato quando il fatto contestato nel provvedimento disciplinare resti invariato e mutino solo l'apprezzamento e la valutazione complessiva dello stesso.

➤ **Vietato installare telecamere potenzialmente idonee a controllare i dipendenti**

La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016, ha innanzitutto ribadito che secondo l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (formulazione antecedente al jobs Act) è vietato l'utilizzo di impianti che consentono il controllo a distanza dell'attività lavorativa, permettendone l'installazione solo in presenza di determinate esigenze e previo espletamento positivo delle procedure garantiste ivi previste. Secondo la Suprema Corte integra, dunque, gli estremi di una condotta criminosa l'installazione, senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori. Trattasi nella specie di reato c.d. di **pericolo**, reato questo diretto proprio a **salvaguardare** le possibili **lesioni alla riservatezza** dei lavoratori. In altri termini per la sussistenza di tale reato è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori, non essendo richiesta per la sua punibilità la messa in funzione o il concreto utilizzo delle stesse. Orbene rappresenta reato installare telecamere in grado di spiare i dipendenti, anche se non sono state effettivamente messe in funzione.

## PRASSI

➤ **L'ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata siglata il 26 novembre 2016**

Il 26 novembre 2016 è stata siglata l'**ipotesi di Accordo** di rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti per il **quadriennio 2016-2019**. Tra le principali novità: (i) riconoscimento, a partire da gennaio 2017, dell'**inflazione ex post** anno su anno e non più ex ante, a seguito del quale non sono stati previsti aumenti salariali nel 2016 a parziale compensazione; (ii) la decorrenza degli incrementi retributivi da giugno di ciascun anno; (iii) l'**assorbimento**, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli **aumenti individuali** dei minimi tabellari riconosciuti successivamente a tale data, salvo che non siano stati concessi con una clausola di non assorbibilità, nonché degli elementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente previsti dalla contrattazione aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi connessi alla prestazione lavorativa; (iv) **corresponsione**, a



titolo di una tantum, di 80 euro lordi, unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2017; (v) premi di risultato aziendali totalmente variabili; (vi) riconoscimento, a partire da ottobre 2017, dell'assistenza sanitaria integrativa gratuita a tutti i dipendenti ed ai loro familiari; (vii) rafforzamento della previdenza complementare, portando, a decorrere da giugno 2017, il contributo aziendale al fondo Cometa dal 1.6% al 2% della retribuzione; (viii) semplificazione e miglioramento di parti normative (ad es. congedi parentali, permessi retribuiti, orario di lavoro, trasferte e trasferimenti); (vix) introduzione del welfare aziendale: Euro 100 da giugno 2017, Euro 150 da giugno 2018 e Euro 200 da giugno 2019. L'ipotesi di Accordo sarà ora sottoposta ad un referendum tra i lavoratori in programma a metà dicembre.

➤ **Ispettorato nazionale del lavoro: le prime indicazioni operative sull'installazione del Gps sulle autovetture aziendali**

Il neo istituito Ispettorato nazionale del lavoro ha preso posizione sull'interpretazione da dare al nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori con riferimento all'installazione del Gps sulle autovetture aziendali. Nel farlo l'Ispettorato, con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha corretto il parere espresso sul punto dalla direzione interregionale del Lavoro di Milano nel maggio 2016. Secondo la direzione interregionale *"il sistema Gps (...) non è da considerare separatamente dall'auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale"*. Successivamente a tale indicazione, alcune Direzioni territoriali del lavoro sul proprio sito istituzionale hanno, quindi, dichiarato che *"a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 151/2015, l'installazione di impianti Gps a bordo di veicoli ad uso lavorativo non è più soggetta ad alcuna autorizzazione da parte di questo ufficio"*. Di diverso parere è, invece, l'Ispettorato secondo il quale i sistemi di geolocalizzazione rappresentano in linea generale *"un elemento <<aggiunto>> agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l'esecuzione dell'attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro"* e *"solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (...), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (...), si può ritenere che gli stessi finiscano per <<trasformarsi>> in veri e propri strumenti di lavoro"*. Ciò significa che solo in questa ultima ipotesi si può prescindere dall'espletamento positivo della procedure garantiste di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare

Avv. Vittorio De Luca  
De Luca & Partners  
Largo A. Toscanini, 1  
20122 Milano  
Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: [info@delucapartners.it](mailto:info@delucapartners.it);  
[www.delucapartners.it](http://www.delucapartners.it)

oppure

Dott. Stefano Turchini  
HR Capital  
Gall. San Babila 4/B  
20122 Milano  
Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: [info@hrcapital.it](mailto:info@hrcapital.it)  
[www.hrcapital.it](http://www.hrcapital.it)



## RSM PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

[www.rsm.it](http://www.rsm.it)

P.IVA e CF: IT13174301005

**RSM PALEA LAURI GERLA** is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

